

**ALLEGATO A**

Elenco di cui all'articolo 3 dell'accordo

PARTE I

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO NELL'ACCORDO SEE MODIFICATI DALL'ATTO DI  
ADESIONE DEL 16 APRILE 2003

Il trattino di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è inserito nei seguenti punti degli allegati e dei Protocolli dell'accordo SEE:

Nell'Allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie), Capitolo I (Questioni veterinarie)

- 4# Parte 1.1, Punto 4 (Direttiva 97/78/CE del Consiglio),
- 4# Parte 1.1, Punto 5 (Direttiva 91/496/CEE del Consiglio),
- 4# Parte 1.2, Punto 16 (Decisione 93/13/CEE della Commissione),
- 4# Parte 1.2, Punto 67 (Decisione 97/735/CE della Commissione),
- 4# Parte 1.2, Punto 71 (Regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione),
- 4# Parte 3.1, Punto 1 (Direttiva 85/511/CEE del Consiglio),
- 4# Parte 3.1, Punto 4 (Direttiva 92/35/CEE del Consiglio),
- 4# Parte 3.1, Punto 5 (Direttiva 92/40/CEE del Consiglio),
- 4# Parte 3.1, Punto 6 (Direttiva 92/66/CEE del Consiglio),
- 4# Parte 3.1, Punto 7 (Direttiva 93/53/CEE del Consiglio),
- 4# Parte 3.1, Punto 8 (Direttiva 95/70/CE del Consiglio),
- 4# Parte 3.1, Punto 9 (Direttiva 92/119/CEE del Consiglio),
- 4# Parte 3.1, Punto 9a (Direttiva 2000/75/CE del Consiglio),

- 4# Parte 4.1, Punto 1 (Direttiva 64/432/CEE del Consiglio),
- 4# Parte 4.1, Punto 3 (Direttiva 90/426/CEE del Consiglio),
- 4# Parte 4.1, Punto 4 (Direttiva 90/539/CEE del Consiglio),
- 4# Parte 4.1, Punto 9 (Direttiva 92/65/CEE del Consiglio),
- 4# Parte 5.1, Punto 1 (Direttiva 72/461/CEE del Consiglio),
- 4# Parte 5.1, Punto 4 (Direttiva 92/46/CEE del Consiglio),
- 4# Parte 5.1, Punto 5 (Direttiva 91/495/CEE del Consiglio),
- 4# Parte 5.1, Punto 6 (Direttiva 92/45/CEE del Consiglio),
- 4# Parte 5.1, Punto 7 (Direttiva 92/118/CEE del Consiglio),
- 4# Parte 6.1, Punto 1 (Direttiva 64/433/CEE del Consiglio),
- 4# Parte 6.1, Punto 2 (Direttiva 71/118/CEE del Consiglio),
- 4# Parte 6.1, Punto 4 (Direttiva 77/99/CEE del Consiglio),
- 4# Parte 6.1, Punto 7 (Direttiva 89/437/CEE del Consiglio),
- 4# Parte 6.1, Punto 8 (Direttiva 91/493/CEE del Consiglio),
- 4# Parte 6.1, Punto 11 (Direttiva 92/46/CEE del Consiglio),
- 4# Parte 6.1, Punto 13 (Direttiva 91/495/CEE del Consiglio),
- 4# Parte 6.1, Punto 14 (Direttiva 92/45/CEE del Consiglio),
- 4# Parte 6.1, Punto 15 (Direttiva 92/118/CEE del Consiglio),
- 4# Parte 6.2, Punto 17 (Decisione 93/383/CEE del Consiglio),
- 4# Parte 6.2, Punto 39 (Decisione 98/536/CE della Commissione),
- 4# Parte 7.1, Punto 2 (Direttiva 96/23/CE del Consiglio),
- 4# Parte 7.2, Punto 14 (Decisione 98/179/CE della Commissione),
- 4# Parte 8.1, Punto 2 (Direttiva 90/426/CEE del Consiglio),
- 4# Parte 8.1, Punto 3 (Direttiva 90/539/CEE del Consiglio),
- 4# Parte 8.1, Punto 8 (Direttiva 71/118/CEE del Consiglio),
- 4# Parte 8.1, Punto 11 (Direttiva 91/493/CEE del Consiglio),

- 4# Parte 8.1, Punto 13 (Direttiva 92/46/CEE del Consiglio),
- 4# Parte 8.1, Punto 14 (Direttiva 92/45/CEE del Consiglio),
- 4# Parte 8.1, Punto 15 (Direttiva 92/65/CEE del Consiglio),
- 4# Parte 8.1, Punto 16 (Direttiva 92/118/CEE del Consiglio),
- 4# Parte 8.1, Punto 17 (Direttiva 77/96/CEE del Consiglio),
- 4# Parte 9.1, Punto 9 (Decisione 2000/50/CE della Commissione).

Nell'Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)

A. Nel Capitolo I (Veicoli a motore)

- 4# Punto 1 (Direttiva 70/156/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 2 (Direttiva 70/157/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 3 (Direttiva 70/220/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 4 (Direttiva 70/221/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 8 (Direttiva 70/388/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 9 (Direttiva 71/127/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 10 (Direttiva 71/320/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 11 (Direttiva 72/245/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 14 (Direttiva 74/61/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 16 (Direttiva 74/408/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 17 (Direttiva 74/483/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 19 (Direttiva 76/114/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 22 (Direttiva 76/757/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 23 (Direttiva 76/758/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 24 (Direttiva 76/759/CEE del Consiglio),

- 4# Punto 25 (Direttiva 76/760/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 26 (Direttiva 76/761/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 27 (Direttiva 76/762/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 29 (Direttiva 77/538/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 30 (Direttiva 77/539/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 31 (Direttiva 77/540/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 32 (Direttiva 77/541/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 36 (Direttiva 78/318/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 39 (Direttiva 78/932/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 44 (Direttiva 88/77/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 45a (Direttiva 91/226/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 45r (Direttiva 94/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio),
- 4# Punto 45t (Direttiva 95/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio),
- 4# Punto 45za (Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

B. Nel Capitolo II (Trattori agricoli o forestali):

- 4# Punto 1 (Direttiva 74/150/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 7 (Direttiva 75/322/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 11 (Direttiva 77/536/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 13 (Direttiva 78/764/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 17 (Direttiva 79/622/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 20 (Direttiva 86/298/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 22 (Direttiva 87/402/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 23 (Direttiva 89/173/CEE del Consiglio).

C. Nel Capitolo IV (Apparecchi domestici):

- 4# Punto 4a (Direttiva 94/2/CE della Commissione),
- 4# Punto 4b (Direttiva 95/12/CE della Commissione),
- 4# Punto 4c (Direttiva 95/13/CE della Commissione),
- 4# Punto 4d (Direttiva 96/60/CE della Commissione),
- 4# Punto 4f (Direttiva 97/17/CE della Commissione).

D. Nel Capitolo VIII (Apparecchi a pressione):

- 4# Punto 2 (Direttiva 76/767/CEE del Consiglio).

E. Nel Capitolo IX (Strumenti di misura):

- 4# Punto 1 (Direttiva 71/316/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 5 (Direttiva 71/347/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 6 (Direttiva 71/348/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 12 (Direttiva 75/106/CEE del Consiglio).

F. Nel Capitolo XI (Tessili):

- 4# Punto 4b (Direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

G. Nel Capitolo XII (Prodotti alimentari):

- 4# Punto 18 (Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio),
- 4# Punto 24 (Direttiva 80/590/CEE della Commissione),
- 4# Punto 47 (Direttiva 89/108/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 54a (Direttiva 91/321/CEE della Commissione),
- 4# Punto 54b (Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio),
- 4# Punto 54w (Direttiva 1999/21/CE della Commissione),
- 4# Punto 54zh (Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio),
- 4# Punto 54zn (Regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione),
- 4# Punto 54zs (Direttiva 2001/114/CE del Consiglio).

H. Nel Capitolo XIV (Concimi):

- 4# Punto 1 (Direttiva 76/116/CEE del Consiglio).

I. Nel Capitolo XV (Sostanze pericolose):

- 4# Punto 1 (Direttiva 67/548/CEE del Consiglio).

J. Nel Capitolo XVI (Cosmetici):

- 4# Punto 9 (Direttiva 95/17/CE della Commissione).

K. Nel Capitolo XIX (Disposizioni generali nel settore degli ostacoli tecnici agli scambi):

- 4# Punto 1 (Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio),
- 4# Punto 3b (Regolamento 339/93/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 3e (Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio),
- 4# Punto 3g (Direttiva 69/493/CEE del Consiglio).

L. Nel Capitolo XXIV (Macchine):

- 4# Punto 1a (Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

M. Nel Capitolo XXVII (Bevande spiritose):

- 4# Punto 1 (Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio).

Nell'allegato IV (Energia):

- 4# Punto 7 (Direttiva 90/377/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 8 (Direttiva 90/547/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 9 (Direttiva 91/296/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 11b (Direttiva 95/12/CE della Commissione),
- 4# Punto 11c (Direttiva 95/13/CE della Commissione),
- 4# Punto 11d (Direttiva 96/60/CE della Commissione),
- 4# Punto 11f (Direttiva 97/17/CE della Commissione).

Nell'Allegato V (Libera circolazione dei lavoratori):

4# Punto 3 (Direttiva 68/360/CEE del Consiglio).

Nell'Allegato VI (Sicurezza sociale):

4# Punto 1 (Regolamento (CE) n. 1408/71 del Consiglio),

4# Punto 2 (Regolamento (CE) n. 574/72 del Consiglio),

4# Punto 3.18 (Decisione n. 117),

4# Punto 3.19 (Decisione n. 118),

4# Punto 3.27 (Decisione n. 136),

4# Punto 3.37 (Decisione n. 150).

Nell'Allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali):

4# Punto 1a (Direttiva 92/51/CEE del Consiglio),

4# Punto 2 (Direttiva 77/249/CEE del Consiglio),

4# Punto 2a (Direttiva 98/5/CE del Consiglio),

4# Punto 4 (Direttiva 93/16/CEE del Consiglio),

4# Punto 8 (Direttiva 77/452/CEE del Consiglio),

4# Punto 10 (Direttiva 78/686/CEE del Consiglio),

4# Punto 11 (Direttiva 78/687/CEE del Consiglio),

4# Punto 12 (Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio),

4# Punto 14 (Direttiva 80/154/CEE del Consiglio),

4# Punto 17 (Direttiva 85/433/CEE del Consiglio),

4# Punto 18 (Direttiva 85/384/CEE del Consiglio),

Nell'Allegato IX (Servizi finanziari):

- 4# Punto 2 (Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 11 (Prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 13 (Direttiva 77/92/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 14 (Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

Nell'Allegato XI (Servizi di telecomunicazione):

- 4# Punto 5i (Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

Nell'Allegato XIII (Trasporti):

- 4# Punto 1 (Regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio),
- 4# Punto 3 (Regolamento (CEE) n. 281/71 del Consiglio),
- 4# Punto 5 (Decisione 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio),
- 4# Punto 7 (Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio),
- 4# Punto 13 (Direttiva 92/106/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 18a (Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio),
- 4# Punto 19 (Direttiva 96/26/CE del Consiglio),
- 4# Punto 21 (Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio),
- 4# Punto 24a (Direttiva 91/439/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 24c (Direttiva 1999/37/CE del Consiglio),

- 4# Punto 26a (Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio),
- 4# Punto 32 (Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio),
- 4# Punto 33c (Regolamento (CEE) n. 2121/98 della Commissione),
- 4# Punto 37 (Direttiva 91/440/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 39 (Regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio),
- 4# Punto 46a (Direttiva 91/672/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 47 (Direttiva 82/714/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 49 (Decisione 77/527/CEE della Commissione),
- 4# Punto 50 (Regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio),
- 4# Punto 64a (Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio),
- 4# Punto 66c (Direttiva 93/65/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 66f (Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

Nell'Allegato XIV (Concorrenza):

- 4# Punto 2 (Regolamento (CE) n. 2790/99 della Commissione),
- 4# Punto 4b (Regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione),
- 4# Punto 5 (Regolamento (CE) n. 240/96 della Commissione),
- 4# Punto 6 (Regolamento (CE) n. 2658/2000 della Commissione),
- 4# Punto 7 (Regolamento (CE) n. 2659/2000 della Commissione),
- 4# Punto 10 (Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio),
- 4# Punto 11 (Regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio),
- 4# Punto 11b (Regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione),
- 4# Punto 11c (Regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione).

## Nell'Allegato XVI (Appalti):

- 4# Punto 2 (Direttiva 93/37/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 3 (Direttiva 93/36/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 4 (Direttiva 93/38/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 5a (Direttiva 92/13/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 5b (Direttiva 92/50/CEE del Consiglio).

## Nell'Allegato XVII (Proprietà intellettuale):

- 4# Punto 6 (Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio),
- 4# Punto 6a (Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio).

## Nell'Allegato XX (Ambiente):

- 4# Punto 2fa (Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio),
- 4# Punto 19a (Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio),
- 4# Punto 21aa (Regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio).

## Nell'Allegato XXI (Statistiche):

- 4# Punto 1c (Regolamento (CE) n. 2702/98 della Commissione),
- 4# Punto 1f (Regolamento (CE) n. 1227/1999 della Commissione),
- 4# Punto 1g (Regolamento (CE) n. 1228/1999 della Commissione),
- 4# Punto 6 (Direttiva 80/1119/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 7 (Direttiva 80/1177/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 7c (Direttiva 95/57/CE del Consiglio),
- 4# Punto 71 (Regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio),
- 4# Punto 24 (Regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio),
- 4# Punto 24a (Regolamento (CEE) n. 959/93 del Consiglio),
- 4# Punto 25b (Regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio),
- 4# Punto 26 (Direttiva 90/377/CEE del Consiglio).

## Nell'Allegato XXII (Diritto societario):

- 4# Punto 1 (Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 2 (Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio),

- 4# Punto 3 (Terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 4 (Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 6 (Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio),
- 4# Punto 9 (Dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio in materia di diritto delle società).

Nel Protocollo 21 sull'attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese:

- 4# Articolo 3, paragrafo 1, punto 2 (Regolamento (CE) n. 447/98 della Commissione),
- 4# Articolo 3, paragrafo 1, punto 7 (Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio),
- 4# Articolo 3, paragrafo 1, punto 11 (Regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio).

Nel Protocollo 26 sui poteri e le funzioni dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) in materia di aiuti di Stato:

- 4# Articolo 2 (Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio).

Nel Protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà:

- 4# Nota (Regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio) al paragrafo 6 dell'articolo 4 (Istruzione, formazione e gioventù),
- 4# Nota (Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio) al paragrafo 10 dell'articolo 5 (Politica sociale).
- 4# Settimo trattino (Decisione 2000/819/CE del Consiglio) del paragrafo 5 dell'articolo 7 (Impresa, imprenditorialità e piccole e medie imprese),

## PARTE II

### ALTRE MODIFICHE AGLI ALLEGATI DELL'ACCORDO SEE

Agli allegati dell'Accordo SEE sono apportate le seguenti modifiche:

Nell'Allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie), Capitolo I (Questioni veterinarie)

Nel punto 4 della parte 1.1 del sottocapitolo 1 (Direttiva 97/78/CE del Consiglio), i punti (16) e (17) dell'adattamento (b) diventano i punti (26) e (27).

Nell'Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)

Nel Capitolo XII (Prodotti alimentari)

Al punto 54zs (Direttiva 2001/114/CE del Consiglio), il testo "(k)" da aggiungere all'Allegato II diventa "(za)".

Nell'Allegato V (Libera circolazione dei lavoratori):

- 1) Al punto 3 (Direttiva 68/360/CE del Consiglio), l'adattamento (e)(ii) è sostituito dal testo seguente:

"ii) La nota in calce è sostituita dalla nota seguente:

Belgi/belga, cechi/ceco, danesi/danese, tedeschi/tedesco, estoni/estone, greci/greco, islandesi/islandese, spagnoli/spagnolo, francesi/francese, irlandesi/irlandese, italiani/italiano, ciprioti/cipriota, lettoni/lettone, del Liechtenstein, lituani/lituano, lussemburghesi/lussemburghese, ungheresi/ungherese, maltesi/maltese, olandesi/olandese, norvegesi/norvegese, austriaci/austriaco, polacchi/polacco, portoghesi/portoghese, sloveni/sloveno, slovacchi/slovacco, finlandesi/finlandese, svedesi/svedese, britannici/britannico, secondo il paese che rilascia la carta."

- 2) Al punto 7 (Decisione 93/569/CEE della Commissione), i termini "Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia" sono sostituiti dai termini "Islanda e Norvegia".

Nell'Allegato VI (Sicurezza sociale):

- 1) Gli adattamenti del punto 1 (Regolamento (CE) n. 1408/71 del Consiglio) sono modificati come segue:
  - a) Negli adattamenti h), i), j), k), l), m), p), q), r), t) e v), i punti "P", "Q" e "R" diventano rispettivamente i punti "ZA", "ZB" e "ZC".

b) L'elenco nell'adattamento n) è sostituito dal testo seguente:

"301. ISLANDA - BELGIO

Senza oggetto.

302. ISLANDA - REPUBBLICA CECA

Senza oggetto.

303. ISLANDA – DANIMARCA

Articolo 10 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992.

304. ISLANDA - GERMANIA

Senza oggetto.

305. ISLANDA - ESTONIA

Senza oggetto.

306. ISLANDA - GRECIA

Senza oggetto.

307. ISLANDA - SPAGNA

Senza oggetto.

308. ISLANDA - FRANCIA

Senza oggetto.

309. ISLANDA - IRLANDA

Senza oggetto.

310. ISLANDA - ITALIA

Senza oggetto.

311. ISLANDA - CIPRO

Senza oggetto.

312. ISLANDA - LETTONIA

Senza oggetto.

313. ISLANDA - LITUANIA

Senza oggetto.

314. ISLANDA - LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

315. ISLANDA - UNGHERIA

Senza oggetto.

316. ISLANDA - MALTA

Senza oggetto.

317. ISLANDA - PAESI BASSI

Senza oggetto.

318. ISLANDA - AUSTRIA

Nulla.

319. ISLANDA - POLONIA

Senza oggetto.

320. ISLANDA - PORTOGALLO

Senza oggetto.

321. ISLANDA - SLOVENIA

Senza oggetto.

322. ISLANDA - SLOVACCHIA

Senza oggetto.

323. ISLANDA – FINLANDIA

Articolo 10 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992.

324. ISLANDA – SVEZIA

Articolo 10 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992.

325. ISLANDA - REGNO UNITO

Nulla.

326. ISLANDA - LIECHTENSTEIN

Senza oggetto.

327. ISLANDA – NORVEGIA

Articolo 10 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992.

## 328. LIECHTENSTEIN - BELGIO

Senza oggetto.

## 329. LIECHTENSTEIN - REPUBBLICA CECA

Senza oggetto.

## 330. LIECHTENSTEIN - DANIMARCA

Senza oggetto.

## 331. LIECHTENSTEIN - GERMANIA

Articolo 4, paragrafo 2, della Convenzione sulla sicurezza sociale del 7 aprile 1977 modificata dalla Convenzione complementare n. 1 dell'11 agosto 1989 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

## 332. LIECHTENSTEIN - ESTONIA

Senza oggetto.

## 333. LIECHTENSTEIN - GRECIA

Senza oggetto.

334. LIECHTENSTEIN - SPAGNA

Senza oggetto.

335. LIECHTENSTEIN - FRANCIA

Senza oggetto.

336. LIECHTENSTEIN - IRLANDA

Senza oggetto.

337. LIECHTENSTEIN - ITALIA

Articolo 5, seconda frase, della Convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 novembre 1976 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

338. LIECHTENSTEIN - CIPRO

Senza oggetto.

339. LIECHTENSTEIN - LETTONIA

Senza oggetto.

340. LIECHTENSTEIN - LITUANIA

Senza oggetto.

341. LIECHTENSTEIN - LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

342. LIECHTENSTEIN - UNGHERIA

Senza oggetto.

343. LIECHTENSTEIN - MALTA

Senza oggetto.

344. LIECHTENSTEIN - PAESI BASSI

Senza oggetto.

345. LIECHTENSTEIN - AUSTRIA

Articolo 4 della Convenzione sulla sicurezza sociale del 23 settembre 1998.

346. LIECHTENSTEIN - POLONIA

Senza oggetto.

347. LIECHTENSTEIN - PORTOGALLO

Senza oggetto.

348. LIECHTENSTEIN - SLOVENIA

Senza oggetto.

349. LIECHTENSTEIN - SLOVACCHIA

Senza oggetto.

350. LIECHTENSTEIN - FINLANDIA

Senza oggetto.

351. LIECHTENSTEIN - SVEZIA

Senza oggetto

352. LIECHTENSTEIN - REGNO UNITO

Senza oggetto.

353. LIECHTENSTEIN - NORVEGIA

Senza oggetto.

354. NORVEGIA - BELGIO

Senza oggetto.

355. NORVEGIA - REPUBBLICA CECA

Senza oggetto.

356. NORVEGIA – DANIMARCA

Articolo 10 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992.

357. NORVEGIA - GERMANIA

Senza oggetto.

358. NORVEGIA - ESTONIA

Senza oggetto.

359. NORVEGIA – GRECIA

Articolo 16, paragrafo 5, della Convenzione sulla sicurezza sociale del 12 giugno 1980.

360. NORVEGIA - SPAGNA

Senza oggetto.

361. NORVEGIA - FRANCIA

Nulla.

362. NORVEGIA - IRLANDA

Senza oggetto.

363. NORVEGIA - ITALIA

Nulla.

364. NORVEGIA - CIPRO

Senza oggetto.

365. NORVEGIA - LETTONIA

Senza oggetto.

366. NORVEGIA - LITUANIA

Senza oggetto.

367. NORVEGIA - LUSSEMBURGO

Nulla.

## 368. NORVEGIA - UNGHERIA

Nulla.

## 369. NORVEGIA - MALTA

Senza oggetto.

## 370. NORVEGIA - PAESI BASSI

Articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione sulla sicurezza sociale del 13 aprile 1989.

## 371. NORVEGIA - AUSTRIA

- a) Articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione sulla sicurezza sociale del 27 agosto 1985.
- b) Articolo 4 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
- c) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

## 372. NORVEGIA - POLONIA

Senza oggetto.

373. NORVEGIA - PORTOGALLO

Articolo 6 della Convenzione sulla sicurezza sociale del 5 giugno 1980.

374. NORVEGIA - SLOVENIA

Nulla.

375. NORVEGIA - SLOVACCHIA

Senza oggetto.

376. NORVEGIA – FINLANDIA

Articolo 10 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992.

377. NORVEGIA – SVEZIA

Articolo 10 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992.

378. NORVEGIA - REGNO UNITO

Nulla."

c) L'elenco nell'adattamento o) è sostituito dal testo seguente:

"301. ISLANDA - BELGIO

Senza oggetto.

302. ISLANDA - REPUBBLICA CECA

Senza oggetto.

303. ISLANDA - DANIMARCA

Nulla.

304. ISLANDA - GERMANIA

Senza oggetto.

305. ISLANDA - ESTONIA

Senza oggetto.

306. ISLANDA - GRECIA

Senza oggetto.

307. ISLANDA - SPAGNA

Senza oggetto.

308. ISLANDA - FRANCIA

Senza oggetto.

309. ISLANDA - IRLANDA

Senza oggetto.

310. ISLANDA - ITALIA

Senza oggetto.

311. ISLANDA - CIPRO

Senza oggetto.

312. ISLANDA - LETTONIA

Senza oggetto.

313. ISLANDA - LITUANIA

Senza oggetto.

314. ISLANDA - LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

315. ISLANDA - UNGHERIA

Senza oggetto.

316. ISLANDA - MALTA

Senza oggetto.

317. ISLANDA - PAESI BASSI

Senza oggetto.

318. ISLANDA – AUSTRIA

Articolo 4 della Convenzione sulla sicurezza sociale del 18 novembre 1993.

319. ISLANDA - POLONIA

Senza oggetto.

320. ISLANDA - PORTOGALLO

Senza oggetto.

321. ISLANDA - SLOVENIA

Senza oggetto.

322. ISLANDA - SLOVACCHIA

Senza oggetto.

323. ISLANDA - FINLANDIA

Nulla.

324. ISLANDA - SVEZIA

Nulla.

325. ISLANDA - REGNO UNITO

Nulla.

326. ISLANDA - LIECHTENSTEIN

Senza oggetto.

327. ISLANDA - NORVEGIA

Nulla.

## 328. LIECHTENSTEIN - BELGIO

Senza oggetto.

## 329. LIECHTENSTEIN - REPUBBLICA CECA

Senza oggetto.

## 330. LIECHTENSTEIN - DANIMARCA

Senza oggetto.

## 331. LIECHTENSTEIN - GERMANIA

Articolo 4, paragrafo 2, della Convenzione sulla sicurezza sociale del 7 aprile 1977 modificata dalla Convenzione complementare n. 1 dell'11 agosto 1989 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

## 332. LIECHTENSTEIN - ESTONIA

Senza oggetto.

## 333. LIECHTENSTEIN - GRECIA

Senza oggetto.

334. LIECHTENSTEIN - SPAGNA

Senza oggetto.

335. LIECHTENSTEIN - FRANCIA

Senza oggetto.

336. LIECHTENSTEIN - IRLANDA

Senza oggetto.

337. LIECHTENSTEIN - ITALIA

Articolo 5, seconda frase, della Convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 novembre 1976 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

338. LIECHTENSTEIN - CIPRO

Senza oggetto.

339. LIECHTENSTEIN - LETTONIA

Senza oggetto.

340. LIECHTENSTEIN - LITUANIA

Senza oggetto.

341. LIECHTENSTEIN - LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

342. LIECHTENSTEIN - UNGHERIA

Senza oggetto.

343. LIECHTENSTEIN - MALTA

Senza oggetto.

344. LIECHTENSTEIN - PAESI BASSI

Senza oggetto.

345. LIECHTENSTEIN - AUSTRIA

Articolo 4 della Convenzione sulla sicurezza sociale del 23 settembre 1998.

346. LIECHTENSTEIN - POLONIA

Senza oggetto.

347. LIECHTENSTEIN - PORTOGALLO

Senza oggetto.

348. LIECHTENSTEIN - SLOVENIA

Senza oggetto.

349. LIECHTENSTEIN - SLOVACCHIA

Senza oggetto.

350. LIECHTENSTEIN - FINLANDIA

Senza oggetto.

351. LIECHTENSTEIN - SVEZIA

Senza oggetto.

352. LIECHTENSTEIN - REGNO UNITO

Senza oggetto.

353. LIECHTENSTEIN - NORVEGIA

Senza oggetto.

354. NORVEGIA - BELGIO

Senza oggetto.

355. NORVEGIA - REPUBBLICA CECA

Senza oggetto.

356. NORVEGIA - DANIMARCA

Nulla.

357. NORVEGIA - GERMANIA

Senza oggetto.

358. NORVEGIA - ESTONIA

Senza oggetto.

359. NORVEGIA - GRECIA

Nulla.

360. NORVEGIA - SPAGNA

Senza oggetto.

361. NORVEGIA - FRANCIA

Nulla.

362. NORVEGIA - IRLANDA

Senza oggetto.

363. NORVEGIA - ITALIA

Nulla.

364. NORVEGIA - CIPRO

Senza oggetto.

365. NORVEGIA - LETTONIA

Senza oggetto.

366. NORVEGIA - LITUANIA

Senza oggetto.

## 367. NORVEGIA - LUSSEMBURGO

Nulla.

## 368. NORVEGIA - UNGHERIA

Nulla.

## 369. NORVEGIA - MALTA

Senza oggetto.

## 370. NORVEGIA - PAESI BASSI

Articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione sulla sicurezza sociale del 13 aprile 1989.

## 371. NORVEGIA - AUSTRIA

- a) Articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione sulla sicurezza sociale del 27 agosto 1985.
- b) Articolo 4 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
- c) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

## 372. NORVEGIA - POLONIA

Senza oggetto.

373. NORVEGIA - PORTOGALLO

Nulla.

374. NORVEGIA - SLOVENIA

Nulla.

375. NORVEGIA - SLOVACCHIA

Senza oggetto.

376. NORVEGIA - FINLANDIA

Nulla.

377. NORVEGIA - SVEZIA

Nulla.

378. NORVEGIA - REGNO UNITO

Nulla."

- d) Nell'adattamento s), il punto "g)" diventa il punto "j)".
  - e) Nell'adattamento u), i punti "13", "14", e "15" diventano rispettivamente i punti "17", "18" e "19".
- 2) Gli adattamenti del punto 2 (Regolamento (CE) n. 574/72 del Consiglio) sono modificati come segue:
- a) Negli adattamenti a), b), c), f), h), i), l), m) e n), i punti "P", "Q" e "R" diventano rispettivamente i punti "ZA", "ZB" e "ZC".
  - b) Negli adattamenti d) e e), i termini "K. AUSTRIA" sono sostituiti dai termini "R. AUSTRIA".
  - c) L'elenco nell'adattamento g) è sostituito dal testo seguente:

"301. ISLANDA - BELGIO

Senza oggetto.

302. ISLANDA - REPUBBLICA CECA

Senza oggetto.

## 303. ISLANDA - DANIMARCA

Articolo 23 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3, e all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli amministrativi e degli esami medici).

## 304. ISLANDA - GERMANIA

Senza oggetto.

## 305. ISLANDA - ESTONIA

Senza oggetto.

## 306. ISLANDA - GRECIA

Senza oggetto.

## 307. ISLANDA - SPAGNA

Senza oggetto.

308. ISLANDA - FRANCIA

Senza oggetto.

309. ISLANDA - IRLANDA

Senza oggetto.

310. ISLANDA - ITALIA

Senza oggetto.

311. ISLANDA - CIPRO

Senza oggetto.

312. ISLANDA - LETTONIA

Senza oggetto.

313. ISLANDA - LITUANIA

Senza oggetto.

## 314. ISLANDA - LUSSEMBURGO

Nulla.

## 315. ISLANDA - UNGHERIA

Senza oggetto.

## 316. ISLANDA - MALTA

Senza oggetto.

## 317. ISLANDA - PAESI BASSI

Scambio di lettere del 25 aprile e del 26 maggio 1995 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, e all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento, concernente la rinuncia al rimborso dei costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, come prescritto nei capitoli 1 e 4 del titolo III del regolamento (CEE) n. 1408/71 ad eccezione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera c).

## 318. ISLANDA - AUSTRIA

Accordo del 21 giugno 1995 sul rimborso delle spese nel settore della sicurezza sociale.

## 319. ISLANDA - POLONIA

Senza oggetto.

## 320. ISLANDA - PORTOGALLO

Senza oggetto.

## 321. ISLANDA - SLOVENIA

Senza oggetto.

## 322. ISLANDA - SLOVACCHIA

Senza oggetto.

## 323. ISLANDA - FINLANDIA

Articolo 23 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3, e all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli amministrativi e degli esami medici).

## 324. ISLANDA - SVEZIA

Articolo 23 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3, e all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli amministrativi e degli esami medici).

## 325. ISLANDA - REGNO UNITO

Nulla.

## 326. ISLANDA - LIECHTENSTEIN

Senza oggetto.

## 327. ISLANDA - NORVEGIA

Articolo 23 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3, e all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli amministrativi e degli esami medici).

328. LIECHTENSTEIN - BELGIO

Senza oggetto.

329. LIECHTENSTEIN - REPUBBLICA CECA

Senza oggetto.

330. LIECHTENSTEIN - DANIMARCA

Senza oggetto.

331. LIECHTENSTEIN - GERMANIA

Nulla.

332. LIECHTENSTEIN - ESTONIA

Senza oggetto.

333. LIECHTENSTEIN - GRECIA

Senza oggetto.

334. LIECHTENSTEIN - SPAGNA

Senza oggetto.

335. LIECHTENSTEIN - FRANCIA

Senza oggetto.

336. LIECHTENSTEIN - IRLANDA

Senza oggetto.

337. LIECHTENSTEIN - ITALIA

Nulla.

338. LIECHTENSTEIN - CIPRO

Senza oggetto.

339. LIECHTENSTEIN - LETTONIA

Senza oggetto.

## 340. LIECHTENSTEIN - LITUANIA

Senza oggetto.

## 341. LIECHTENSTEIN - LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

## 342. LIECHTENSTEIN - UNGHERIA

Senza oggetto.

## 343. LIECHTENSTEIN - MALTA

Senza oggetto.

## 344. LIECHTENSTEIN - PAESI BASSI

Articoli 2-6 dell'accordo del 27 novembre 2000 sul rimborso delle spese in materia di sicurezza sociale.

## 345. LIECHTENSTEIN - AUSTRIA

Accordo del 14 dicembre 1995 sul rimborso delle spese nel settore della sicurezza sociale

346. LIECHTENSTEIN - POLONIA

Senza oggetto.

347. LIECHTENSTEIN - PORTOGALLO

Senza oggetto.

348. LIECHTENSTEIN - SLOVENIA

Senza oggetto.

349. LIECHTENSTEIN - SLOVACCHIA

Senza oggetto.

350. LIECHTENSTEIN - FINLANDIA

Senza oggetto.

351. LIECHTENSTEIN - SVEZIA

Senza oggetto.

352. LIECHTENSTEIN - REGNO UNITO

Senza oggetto.

## 353. LIECHTENSTEIN - NORVEGIA

Senza oggetto.

## 354. NORVEGIA - BELGIO

Senza oggetto.

## 355. NORVEGIA - REPUBBLICA CECA

Senza oggetto.

## 356. NORVEGIA - DANIMARCA

Articolo 23 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3, e all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli amministrativi e degli esami medici).

## 357. NORVEGIA - GERMANIA

Articolo 1 della Convenzione del 28 maggio 1999 sulla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura in caso di malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattie professionali nonché spese di controllo medico-amministrative.

358. NORVEGIA - ESTONIA

Senza oggetto.

359. NORVEGIA - GRECIA

Nulla.

360. NORVEGIA - SPAGNA

Senza oggetto.

361. NORVEGIA - FRANCIA

Nulla.

362. NORVEGIA - IRLANDA

Senza oggetto.

363. NORVEGIA - ITALIA

Nulla.

364. NORVEGIA - CIPRO

Senza oggetto.

365. NORVEGIA - LETTONIA

Senza oggetto.

366. NORVEGIA - LITUANIA

Senza oggetto.

367. NORVEGIA - LUSSEMBURGO

Articoli 2-4 dell'accordo del 19 marzo 1998 sul rimborso delle spese in materia di sicurezza sociale.

368. NORVEGIA - UNGHERIA

Nulla.

369. NORVEGIA - MALTA

Senza oggetto.

## 370. NORVEGIA - PAESI BASSI

Scambio di lettere del 13 gennaio 1994 e del 10 giugno 1994 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, e all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (rinuncia al rimborso dei costi delle prestazioni in natura come prescritto nei capitoli 1 e 4 del titolo III del regolamento (CEE) n. 1408/71 ad eccezione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), ed anche dei costi relativi ai controlli amministrativi e agli esami medici, di cui all'articolo 105 del regolamento (CEE) 574/72).

## 371. NORVEGIA - AUSTRIA

Convenzione del 17 dicembre 1996 concernente il rimborso dei costi delle prestazioni nel settore della sicurezza sociale.

## 372. NORVEGIA - POLONIA

Senza oggetto.

## 373. NORVEGIA - PORTOGALLO

Nulla.

## 374. NORVEGIA - SLOVENIA

Nulla.

## 375. NORVEGIA - SLOVACCHIA

Senza oggetto.

## 376. NORVEGIA - FINLANDIA

Articolo 23 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3, e all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli amministrativi e degli esami medici).

## 377. NORVEGIA - SVEZIA

Articolo 23 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3, e all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli amministrativi e degli esami medici).

## 378. NORVEGIA - REGNO UNITO

Scambio di lettere del 20 marzo 1997 e del 3 aprile 1997 riguardanti l'articolo 36, paragrafo 3, e l'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura) e l'articolo 105 del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese dei controlli amministrativi e degli esami medici)."

d) L'elenco nell'adattamento j) è sostituito dal testo seguente:

"Islanda e Belgio

Islanda e Repubblica ceca

Islanda e Germania

Islanda ed Estonia

Islanda e Spagna

Islanda e Francia

Islanda e Cipro

Islanda e Lettonia

Islanda e Lituania

Islanda e Lussemburgo

Islanda e Ungheria

Islanda e Malta

Islanda e Paesi Bassi

Islanda e Austria

Islanda e Polonia

Islanda e Slovenia

Islanda e Slovacchia  
Islanda e Finlandia  
Islanda e Svezia  
Islanda e Regno Unito  
Islanda e Liechtenstein  
Islanda e Norvegia  
Liechtenstein e Belgio  
Liechtenstein e Repubblica ceca  
Liechtenstein e Germania  
Liechtenstein ed Estonia  
Liechtenstein e Spagna  
Liechtenstein e Francia  
Liechtenstein e Cipro  
Liechtenstein e Lettonia  
Liechtenstein e Lituania  
Liechtenstein e Irlanda  
Liechtenstein e Lussemburgo  
Liechtenstein e Paesi Bassi  
Liechtenstein e Ungheria  
Liechtenstein e Malta  
Liechtenstein e Austria  
Liechtenstein e Polonia  
Liechtenstein e Slovenia  
Liechtenstein e Slovacchia  
Liechtenstein e Finlandia  
Liechtenstein e Svezia

Liechtenstein e Regno Unito

Liechtenstein e Norvegia

Norvegia e Belgio

Norvegia e Repubblica ceca

Norvegia e Germania

Norvegia ed Estonia

Norvegia e Spagna

Norvegia e Francia

Norvegia e Irlanda

Norvegia e Cipro

Norvegia e Lettonia

Norvegia e Lituania

Norvegia e Lussemburgo

Norvegia e Ungheria

Norvegia e Malta

Norvegia e Paesi Bassi

Norvegia e Austria

Norvegia e Polonia

Norvegia e Portogallo

Norvegia e Slovenia

Norvegia e Slovacchia

Norvegia e Finlandia

Norvegia e Svezia

Norvegia e Regno Unito"

- 3) I punti "P", "Q" e "R" nell'adattamento del punto 3.27 (Decisione n. 136) diventano rispettivamente i punti "ZA", "ZB" e "ZC".
- 4) I punti "P", "Q" e "R" nell'adattamento del punto 3.37 (Decisione n. 150) diventano rispettivamente i punti "ZA", "ZB" e "ZC".

Nell'Allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali):

- 1) I punti n), o) e p) dell'adattamento a) del punto 18 (Direttiva 85/384/CEE del Consiglio) diventano rispettivamente i punti za), zb) e zc), mentre i punti "l)", "m)" e "q)" sono soppressi.
- 2) Al paragrafo 1 degli adattamenti del punto 11 (Direttiva 78/687/CEE del Consiglio), i termini "articoli 19, 19 bis e 19 ter" sono sostituiti dai termini "articoli 19, 19 bis, 19 ter, 19 quater e 19 quinquies".

Nell'Allegato XIII (Trasporti):

- 1) Il punto 5 (Decisione 1692/96 del Parlamento europeo e del Consiglio) è modificato come segue:
  - a) Nell'adattamento i), i punti 2.15 e 2.16 diventano rispettivamente i punti 2.26 e 2.27.

- b) Nell'adattamento j), il punto 3.16 diventa il punto 3.24.
  - c) Nell'adattamento ja), i punti 5.6 e 5.7 diventano rispettivamente i punti 5.8 e 5.9.
  - d) Nell'adattamento k), i punti 6.8 e 6.9 diventano rispettivamente i punti 6.18 e 6.19.
- 2) L'allegato VI (MODELLO DI COMUNICAZIONE) che figura nell'appendice 6 è sostituito dal testo che figura nell'appendice del presente allegato.

Nell'Allegato XXI (Statistiche):

- 1) L'adattamento b) del punto 6 (Direttiva 80/1119/CEE del Consiglio) è sostituito dal testo seguente:

"L'allegato III è modificato come segue:

- 1) Tra il titolo "ELENCO DEI PAESI E DEI GRUPPI DI PAESI" e la parte I della tabella, è inserito il testo seguente:

"A. Stati SEE".

- 2) Le parti dalla II alla VII sono sostituite dal testo seguente:

"II. Stati AELS (EFTA) SEE

26. Islanda

27. Norvegia

B. Paesi extra SEE

III. Paesi europei extra SEE

- 28. Svizzera
- 29. CSI
- 30. Romania
- 31. Bulgaria
- 32. Repubblica federale di Jugoslavia
- 33. Turchia
- 34. Altri paesi europei extra SEE

IV.

- 35. Stati Uniti d'America

V.

- 36. Altri paesi"

2. L'adattamento c) del punto 7 (Direttiva 80/1177/CEE del Consiglio) è sostituito dal testo seguente:

"L'allegato III è modificato come segue:

- 1) Tra il titolo "ELENCO DEI PAESI E DEI GRUPPI DI PAESI" e la parte I della tabella, è inserito il testo seguente:

"A. Stati SEE".

- 2) Le parti dalla II alla VII sono sostituite dal testo seguente:

"II. Stati AELS (EFTA) SEE

26. Islanda

27. Norvegia

B. Paesi extra SEE

28. Svizzera

29. Repubblica federale di Jugoslavia

30. Turchia

31. CSI

32. Romania

33. Bulgaria

34. Paesi del Vicino e Medio Oriente

35. Altri paesi"

Nell'Allegato XXII (Diritto societario):

- 1) I punti p), q) e r) dell'adattamento b) del punto 4 (Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio) diventano rispettivamente i punti za), zb) e zc).
  
- 2) I punti p), q) e r) del punto 6 (Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio) diventano rispettivamente i punti za), zb) e zc).

**Appendice****"ALLEGATO VI****MODELLO DI COMUNICAZIONE**

previsto all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 12/98 del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che stabilisce le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro, adattato ai fini dell'accordo sullo Spazio economico europeo

Trasporti di cabotaggio effettuati nel .....(trimestre) .....(anno)  
da vettori stabiliti in ..... (nome dello Stato AELS  
EFTA)

Stato membro dell'UE o Stato AELS (EFTA) ospitante	Numero di viaggiatori		Numero di viaggiatori/km	
	Tipo di servizi		Tipo di servizi	
	Regolari specializzati	Occasionali	Regolari specializzati	Occasionali
A				
CZ				
B				
D				
EST				
DK				
E				
GR				
FIN				
F				

I				
CY				
LV				
LT				
IRL				
L				
H				
M				
NL				
PL				
P				
SLO				
SK				
S				
UK				
IS				
FL				
N				
Cabotaggio totale				

"

**ALLEGATO B**

## Elenco di cui all'articolo 4 dell'accordo

Gli allegati dell'accordo SEE sono modificati come segue:

Allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie):

- 1) Nel Capitolo I, parte 5.1, punto 4 (Direttiva 92/46/CEE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 3, sezione A, punto 1), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4, sezione B, parte I, punto 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 5, sezione B, parte I), Malta (allegato XI, capitolo 4, sezione B, parte I, punto 1) e la Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B, parte I, punto 1)."

- 2) Nel Capitolo I, parte 6.1, punto 1 (Direttiva 64/433/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 3, sezione A, parte I, punto 1), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4, sezione B, parte I, punto 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 5, sezione B, parte I), l'Ungheria (allegato X, capitolo 5, sezione B, punto 1), la Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B, parte I, punto 1) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 5, sezione B)."

- 3) Nel Capitolo I, parte 6.1, punto 2 (Direttiva 71/118/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 3, sezione A, parte I, punto 1), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4, sezione B, parte I, punto 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 5, sezione B, parte I) e la Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B, parte I, punto 1)."

- 4) Nel Capitolo I, parte 6.1, punto 4 (Direttiva 77/99/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 3, sezione A, parte I, punto 1), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4, sezione B, parte I, punto 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 5, sezione B, parte I), la Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B, parte I, punto 1) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 5, sezione B)."

- 5) Nel Capitolo I, parte 6.1, punto 6 (Direttiva 94/65/CE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4, sezione B, parte I, punto 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 5, sezione B, parte I) e la Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B, parte I, punto 1)."

- 6) Nel Capitolo I, parte 6.1, punto 7 (Direttiva 89/437/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 3, sezione A, parte I, punto 1)."

- 7) Nel Capitolo I, parte 6.1, punto 8 (Direttiva 91/493/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4, sezione B, parte I, punto 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 5, sezione B, parte I), la Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B, parte I, punto 1) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 5, sezione B). "

- 8) Nel Capitolo I, parte 6.1, punto 11 (Direttiva 92/46/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 3, sezione A, parte I, punto 1), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4, sezione B, parte I, punto 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 5, sezione B, parte I), Malta (allegato XI, capitolo 4, sezione B, parte I, punto 1) e la Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B, parte I, punto 1)."

- 9) Nel Capitolo I, parte 8.1, punto 10 (Direttiva 94/65/CE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4, sezione B, parte I, punto 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 5, sezione B, parte I) e la Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B, parte I, punto 1)."

- 10) Nel Capitolo I, parte 8.1, punto 11 (Direttiva 91/493/CEE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4, sezione B, parte I, punto 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 5, sezione B, parte I), la Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B, parte I, punto 1) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 5, sezione B)."

- 11) Nel Capitolo I, parte 8.1, punto 13 (Direttiva 92/46 del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 3, sezione A, parte I, punto 1), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4, sezione B, parte I, punto 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 5, sezione B, parte I), Malta (allegato XI, capitolo 4, sezione B, parte I, punto 1) e la Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B, parte I, punto 1)."

- 12) Nel Capitolo I, parte 9.1, punto 8 (Direttiva 1999/74/CE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 3, sezione A, parte I, punto 2), l'Ungheria (allegato X, capitolo 5, sezione B, punto 2), Malta (allegato XI, capitolo 4, sezione B, parte I, punto 2), la Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B, parte I, punto 2) e la Slovenia (allegato XIII, capitolo 5, sezione B, parte I, punto 1)."

- 13) Nel Capitolo II, punto 15 (Direttiva 82/471/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 3, sezione B)."

- 14) Nel Capitolo III, punto 3 (Direttiva 66/402/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per Cipro (allegato VII, capitolo 5, sezione B, punto 1)."

Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni):

- 1) Nel Capitolo IX, punto 27a (Direttiva 93/42/CEE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Polonia (allegato XII, capitolo 1, punto 2)."

- 2) Nel Capitolo X, punto 5 (Direttiva 93/42/CEE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Polonia (allegato XII, capitolo 1, punto 2)."

- 3) Nel Capitolo X, punto 7 (Direttiva 90/385/CEE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Polonia (allegato XII, capitolo 1, punto 1)."

- 4) Nel Capitolo XII, punto 54b (Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per l'Estonia (allegato VI, capitolo 4, punto 1), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4, sezione A, punto 1) e la Lituania (allegato IX, capitolo 5, sezione A, punto 1)."

- 5) Nel Capitolo XIII, punto 15p (Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Lituania (allegato IX, capitolo 1, punto 1) e la Polonia (allegato XII, capitolo 1, punto 4)."

- 6) Nel Capitolo XIII, punto 15q (Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per Cipro (allegato VII, capitolo 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 1, punto 2), Malta (allegato XI, capitolo 1, punto 2), la Polonia (allegato XII, capitolo 1, punto 5) e la Slovenia (allegato XIII, capitolo 1)."

- 7) Nel Capitolo XV, punto 12a (Direttiva 91/414/CEE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B, parte II, punto 2)."

- 8) Nel Capitolo XVII, punto 7 (Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 7, sezione A), Cipro (allegato VII, capitolo 9, sezione B), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 10, sezione B, punto 2), la Lituania (allegato IX, capitolo 10, sezione B), l'Ungheria (allegato X, capitolo 8, sezione A, punto 2), Malta (allegato XI, capitolo 10, sezione B, punto 2), la Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione B, punto 2), la Slovenia (allegato XIII, capitolo 9, sezione A) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 9, sezione B, punto 2)."

- 9) Nel Capitolo XVII, punto 8 (Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per l'Estonia (allegato VI, capitolo 9, sezione A), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 10, sezione A), la Lituania (allegato IX, capitolo 10, sezione A), Malta (allegato XI, capitolo 10, sezione A), la Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione A, punto 1) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 9, sezione A)."

- 10) Nel Capitolo XXX, punto 2 (Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Polonia (allegato XII, capitolo 1, punto 3)."

#### Allegato IV (Energia):

- 1) Al punto 14 (Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per l'Estonia (allegato VI, capitolo 8, punto 2)."

- 2) Al punto 16 (Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), nel Capitolo XIV, prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 6, punto 2)."

#### Allegato V (Libera circolazione dei lavoratori):

Prima del titolo "ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO", è inserito il testo seguente:

##### "PERIODO DI TRANSIZIONE

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 1), l'Estonia (allegato VI, capitolo 1), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 2), l'Ungheria (allegato X, capitolo 1), Malta (allegato XI, capitolo 2), la Polonia (allegato XII, capitolo 2), la Slovenia (allegato XIII, capitolo 2) e la Repubblica slovacca (allegato XIV, capitolo 1).

In riferimento ai meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie di cui al paragrafo precedente, ad eccezione delle disposizioni per Malta, si applica IL PROTOCOLLO 44 SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA CONTENUTO NELL'ATTO DI ADESIONE DEL 16 APRILE 2003."

Allegato VIII (Diritto di stabilimento):

1) Prima del titolo "ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO", è inserito il testo seguente:

"PERIODO DI TRANSIZIONE

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 1), l'Estonia (allegato VI, capitolo 1), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 2), l'Ungheria (allegato X, capitolo 1), Malta (allegato XI, capitolo 2), la Polonia (allegato XII, capitolo 2), la Slovenia (allegato XIII, capitolo 2) e la Repubblica slovacca (allegato XIV, capitolo 1).

In riferimento ai meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie di cui al paragrafo precedente, ad eccezione delle disposizioni per Malta, si applica IL PROTOCOLLO 44 SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA CONTENUTO NELL'ATTO DI ADESIONE DEL 16 APRILE 2003."

- 2) Alla voce "ADATTAMENTI SETTORIALI", il paragrafo introduttivo dell'adattamento relativo al Liechtenstein, introdotto dalla decisione del comitato misto SEE n. 191/1999 del 17 dicembre 1999, è sostituito dal testo seguente:

"Al Liechtenstein si applica quanto segue. Tenendo debitamente conto della specifica situazione geografica del Liechtenstein, tale adattamento è rivisto ogni cinque anni, con una prima revisione da effettuarsi entro maggio 2009."

Nell'Allegato IX (Servizi finanziari):

- 1) Al punto 14 (Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per Cipro (allegato VII, capitolo 2), l'Ungheria (allegato X, capitolo 2, punto 2), la Polonia (allegato XII, capitolo 3, punto 2) e la Slovenia (allegato XIII, capitolo 3, punto 4)."

- 2) Al punto 19a (Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per l'Estonia (allegato VI, capitolo 2, punto 1), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 2, punto 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 3, punto 1) e la Slovenia (allegato XIII, capitolo 3, punto 2)."

- 3) Al punto 21 (Direttiva 86/635/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Slovenia (allegato XIII, capitolo 3, punto 1)."

- 4) Al punto 30c (Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per l'Estonia (allegato VI, capitolo 2, punto 2), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 2, punto 2), la Lituania (allegato IX, capitolo 3, punto 2), l'Ungheria (allegato X, capitolo 2, punto 1), la Polonia (allegato XII, capitolo 3, punto 1), la Slovenia (allegato XIII, capitolo 3, punto 3) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 2)."

Allegato XI (Servizi di telecomunicazione):

Al punto 5d (Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Polonia (allegato XII, capitolo 12)."

Allegato XII (Libera circolazione dei capitali):

Prima del titolo "ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO", è inserito il testo seguente:

#### "PERIODO DI TRANSIZIONE

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 2), l'Estonia (allegato VI, capitolo 3), Cipro (allegato VII, capitolo 3), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 3), la Lituania (allegato IX, capitolo 4), l'Ungheria (allegato X, capitolo 3), la Polonia (allegato XII, capitolo 4), la Slovenia (allegato XIII, capitolo 4) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 3).

#### ADATTAMENTI SETTORIALI

Si applicano le disposizioni contenute nel protocollo 6 dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 in materia di acquisto di residenze secondarie a Malta."

Allegato XIII (Trasporti):

1) Al punto 15a (Direttiva 96/53/CE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per l'Ungheria (allegato X, capitolo 6, punto 4) e la Polonia (allegato XII, capitolo 8, punto 3)."

- 2) Al punto 16a (Direttiva 96/96/CE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per Malta (allegato XI, capitolo 6, punto 2)."

- 3) Al punto 17b (Direttiva 92/6/CEE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per Malta (allegato XI, capitolo 6, punto 1)."

- 4) Al punto 18a (Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per Malta (allegato XI, capitolo 6, punto 3)."

- 5) Al punto 19 (Direttiva 96/26/CE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Lettonia (allegato VIII, capitolo 6, punto 3) e la Lituania (allegato IX, capitolo 7, punto 4)."

- 6) Al punto 21 (Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per Cipro (allegato VII, capitolo 6), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 6, punto 1) e la Lituania (allegato IX, capitolo 7 , punto 1)."

- 7) Al punto 26c (Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 4), l'Estonia (allegato VI, capitolo 6), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 6, punto 2), la Lituania (allegato IX, capitolo 7, punto 3), l'Ungheria (allegato X, capitolo 6, punto 3), la Polonia (allegato XII, capitolo 8, punto 2) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 6)."

In riferimento ai meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie di cui al paragrafo precedente, si applica IL PROTOCOLLO 44 SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA CONTENUTO NELL'ATTO DI ADESIONE DEL 16 APRILE 2003."

- 8) Al punto 37 (Direttiva 91/440/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per l'Ungheria (allegato X, capitolo 6, punto 1) e la Polonia (allegato XII, capitolo 8, punto 1)."

- 9) Al punto 66e (Direttiva 92/14/CEE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Lituania (allegato IX, capitolo 7, punto 2) e l'Ungheria (allegato X, capitolo 6, punto 2)."

Allegato XIV (Concorrenza):

Prima del titolo "ADATTAMENTI SETTORIALI", è inserito il testo seguente:

"PERIODI DI TRANSIZIONE

- 1) "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per Cipro (allegato VII, capitolo 4), l'Ungheria (allegato X, capitolo 4), Malta (allegato XI, capitolo 3, punti 1, 2 e 3), la Polonia (allegato XII, capitolo 5, punti 1 e 2) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 4, punti 1 e 2).

- 2) "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per Malta (allegato XI, capitolo 1, punto 1).

Allegato XV (Aiuti di Stato):

Prima del titolo "ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO", è inserito il testo seguente:

"ADATTAMENTI SETTORIALI

Tra le Parti contraenti si applicano le disposizioni relative ai regimi di aiuto esistenti contenute nel capitolo 3 (Politica di concorrenza) dell'allegato IV dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003."

Allegato XVII (Proprietà intellettuale):

Prima del titolo "ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO", è inserito il testo seguente:

"ADATTAMENTI SETTORIALI

Tra le Parti contraenti si applica il meccanismo specifico contenuto nel capitolo 2 (Diritto societario) dell'allegato IV dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003."

Allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne):

1) Al punto 3a (Direttiva 91/322/CEE della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Slovenia (allegato XIII, capitolo 7, punto 2)."

2) Al punto 6 (Direttiva 86/188/CEE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Slovenia (allegato XIII, capitolo 7, punto 1)."

3) Al punto 9 (Direttiva 89/654/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Lettonia (allegato VIII, capitolo 8, punto 1)."

- 4) Al punto 10 (Direttiva 89/655/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Lettonia (allegato VIII, capitolo 8, punto 2), Malta (allegato XI, capitolo 8, punto 1) e la Polonia (allegato XII, capitolo 10)."

- 5) Al punto 13 (Direttiva 90/270/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Lettonia (allegato VIII, capitolo 8, punto 3)."

- 6) Al punto 15 (Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Slovenia (allegato XIII, capitolo 7, punto 5)."

- 7) Al punto 16h (Direttiva 98/24/CE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Slovenia (allegato XIII, capitolo 7, punto 3)."

- 8) Al punto 16j (Direttiva 2000/39/CE della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Slovenia (allegato XIII, capitolo 7, punto 4)."

- 9) Al punto 28 (Direttiva 93/104/CE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per Malta (allegato XI, capitolo 8, punto 2)."

- 10) Al punto 30 (Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 1), l'Estonia (allegato VI, capitolo 1), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 2), l'Ungheria (allegato X, capitolo 1), la Polonia (allegato XII, capitolo 2), la Slovenia (allegato XIII, capitolo 2) e la Repubblica slovacca (allegato XIV, capitolo 1).

In riferimento al meccanismo di salvaguardia contenuto nelle disposizioni transitorie di cui al paragrafo precedente, si applica IL PROTOCOLLO 44 SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA CONTENUTO NELL'ATTO DI ADESIONE DEL 16 APRILE 2003."

## Allegato XX (Ambiente):

- 1) Al punto 2g (Direttiva 96/61/CE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Lettonia (allegato VIII, capitolo 10, sezione D, punto 2), la Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione D, punto 1), la Slovenia (allegato XIII, capitolo 9, sezione C) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 9, sezione D, punto 2)."

- 2) Al punto 7a (Direttiva 98/83/CE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per l'Estonia (allegato VI, capitolo 9, sezione C, punto 2), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 10, sezione C, punto 2), l'Ungheria (allegato X, capitolo 8, sezione B, punto 2) e Malta (allegato XI, capitolo 10, sezione C, punto 4)."

- 3) Al punto 8 (Direttiva 82/176/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione C, punto 1)."

- 4) Al punto 9 (Direttiva 83/513/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per Malata (allegato XI, capitolo 10, sezione C, punto 1) e la Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione C, punto 1)."

- 5) Al punto 10 (Direttiva 84/156/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione C, punto 1) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 9, sezione C, punto 1)."

- 6) Al punto 12 (Direttiva 86/280/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per Malata (allegato XI, capitolo 10, sezione C, punto 2), la Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione C, punto 1) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 9, sezione C, punto 2)."

- 7) Al punto 13 (Direttiva 91/271/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 7, sezione B), l'Estonia (allegato VI, capitolo 9, sezione C, punto 1), Cipro (allegato VII, capitolo 9, sezione C), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 10, sezione C, punto 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 10, sezione C), l'Ungheria (allegato X, capitolo 8, sezione B, punto 1), Malta (allegato XI, capitolo 10, sezione C, punto 3), la Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione C, punto 2), la Slovenia (allegato XIII, capitolo 9, sezione B) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 9, sezione C, punto 3)."

- 8) Al punto 18 (Direttiva 87/217/CE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Lettonia (allegato VIII, capitolo 10, sezione D, punto 1)."

- 9) Al punto 19a (Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 7, sezione C), l'Estonia (allegato VI, capitolo 9, sezione D), Cipro (allegato VII, capitolo 9, sezione D), la Lituania (allegato IX, capitolo 10, sezione D), l'Ungheria (allegato X, capitolo 8, sezione C, punto 2), Malta (allegato XI, capitolo 10, sezione E), la Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione D, punto 2) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 9, sezione D, punto 3)."

- 10) Al punto 21ad (Direttiva 99/32/CE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per Cipro (allegato VII, capitolo 9, sezione A) e la Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione A, punto 2)."

- 11) Al punto 21b (Direttiva 94/67/CE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per l'Ungheria (allegato X, capitolo 8, sezione C, punto 1) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 9, sezione D, punto 1)."

- 12) Al punto 32c (Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Lettonia (allegato VIII, capitolo 10, sezione B, punto 1), l'Ungheria (allegato X, capitolo 8, sezione A, punto 1), Malta (allegato XI, capitolo 10, sezione B, punto 1), la Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione B, punto 1) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 9, sezione B, punto 1)."

- 13) Al punto 32d (Direttiva 1999/31/CE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per l'Estonia (allegato VI, capitolo 9, sezione B), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 10, sezione B, punto 3) e la Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione B, punto 3)."